



Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Provincia di Viterbo

Il settore biologico: rischi e opportunità per l'agricoltura biologica alla luce degli ultimi aggiornamenti normativi

Relatore

Dr. Agr. Donato Ferrucci

Dottore Agronomo libero professionista

Consigliere ODAF Viterbo. Resp. Attività Formative

Responsabile **Bioagricert Area Centro Italia**

Redazione www.rivistadiagraria.org

donatoferrucci@alice.it

Biologico, un modello vincente ?



- Superficie certificata: circa 2.000.000 ha (15,4% della SAU)
- 75.873 operatori (4,4% del totale)
- Tassi di crescita dei consumi interessanti (2017 + 16,6 %)
- Fatturato di circa 5 miliardi (3 mercato interno e 2 per esportazioni). 3 % del comparto alimentare

**Segmento di mercato ridotto ma
modello di «orientamento» tecnico**

AZIENDE AGRICOLE E SUPERFICI BIOLOGICHE (2017) SUL TOTALE PER REGIONE (ISTAT SPA 2013). Incidenza percentuale



	% aziende agricole bio			% superficie bio		
	2015	2016	2017	2015	2016	2017
PIEMONTE	3,1	3,8	3,9	3,6	4,8	4,9
VALLE D'AOSTA	2,9	3,0	3,0	5,6	6,1	6,0
LIGURIA	1,7	1,8	1,9	9,1	9,3	10,3
LOMBARDIA	2,3	2,7	3,5	3,2	4,0	4,9
P.A. BOLZANO	4,1	5,3	6,1	3,0	3,6	4,0
P.A. TRENTO	4,8	5,2	7,0	4,9	4,7	3,6
VENETO	1,3	1,7	2,3	2,1	2,9	3,4
FRIULI VENEZIA GIULIA	2,0	3,5	3,6	2,4	6,6	7,2
EMILIA ROMAGNA	4,8	5,6	6,1	9,6	11,3	13,0
TOSCANA	6,3	6,7	6,7	18,7	18,5	18,4
UMBRIA	4,1	3,1	4,8	11,3	12,4	14,2
MARCHE	5,5	5,9	6,8	14,1	17,5	19,5
LAZIO	3,7	4,5	5,1	18,7	22,4	23,3
ABRUZZO	2,2	2,5	2,5	6,6	8,7	8,8
MOLISE	0,9	1,8	1,9	2,9	6,3	6,1
CAMPANIA	1,4	2,8	3,2	3,5	8,6	9,7
PUGLIA	2,4	3,6	3,3	14,5	20,5	20,2
BASILICATA	2,5	4,7	4,6	10,1	19,2	20,6
CALABRIA	6,5	8,5	8,4	31,5	37,9	37,4
SICILIA	5,2	5,2	5,3	25,1	26,4	31,1
SARDEGNA	4,7	4,1	3,8	12,8	12,3	11,6
Totale Italia	3,6	4,4	4,5	12,0	14,5	15,4


% AZIENDE AGRICOLE e % SUPERFICI BIO superiori al dato nazionale

CONSUMI DEI PRODOTTI BIOLOGICI



ANDAMENTO DEI CONSUMI DAL 2003 AL 1° SEMESTRE 2018

Variazione % annua dei consumi «bio» in valore nella **GDO** e confronto con l'agroalimentare



Il mercato

Biologico 2018



VENDITE BIO MKT ITALIA 2018

3.552 Mln Euro



+ FRESCHISSIMO
PESO VARIABILE

260 Mln Euro

TOTALE MKT BIO (Italia + Export) 2018


5.612 Mln Euro



VENDITE BIO IN ITALIA PER CANALE (Mln Euro)

VENDITE BIO IN ITALIA (al netto del freschissimo)

PESO CANALE su tot mkt Italia




*GDO – Iper+Super+Lib. Serv+Discount
Anno term Luglio 2018

Fonte: Nomisma per Osservatorio SANA, 2018



I motivi del successo ?



In uno studio del 2013 sui consumi e motivazioni legate all'acquisto di prodotti biologici, evidenzia la volontà di utilizzare cibi più sicuri per la salute, privi di sostanze chimiche di sintesi e pesticidi (motivazione prevalente per il 70% degli acquirenti). Motivazioni che però non si esauriscono a questi aspetti: infatti, di fronte alla richiesta di esprimere un giudizio sulla qualità, il 21% dei consumatori acquirenti ha ritenuto i prodotti biologici di qualità più elevata rispetto a quelli convenzionali. Infine, appaiono le motivazioni di carattere etico-ambientale per un 9 %

I motivi del successo ?



Le motivazioni a valenza ambientale, in uno studio del 2017, quindi solo 3 anni dopo, arrivano al 29 %

I motivi del successo ?



Nuovi Driver (2018)

benefici per la propria salute (52%),
marchio bio garanzia di maggiore sicurezza e qualità
dei prodotti (47%) ,
attenzione alla salvaguardia dell'ambiente (29%)

Ma anche valori associati a:

Origine italiana delle materie prime (58%),

Qualità degli ingredienti (54%)

Metodo di produzione nel suo complesso (46%)

I motivi del successo ?

- Segno identificativo che riassume un sistema (**primo caso a livello Europeo Reg. CE 2092/91**)
- Sistema di qualità di natura legale (bene pubblico tutelato mediante controlli). Ma forte vigilanza del mercato
- Sensibilità del consumatore
- Rete di competenze e propensione all'ottimismo degli operatori
- Indicazione di origine delle materie prime
- Uno schema «storico», modello per esperienze di nuova generazione

Le fonti di ispirazione

Negli anni '30, alcuni studiosi, come **Lady Balfour**, contribuirono nella ricerca di tecniche agricole, che miravano, in primo luogo, al mantenimento della risorsa suolo mediante fertilità e biodiversità.

Al medesimo periodo, risalgono le prime pubblicazioni su studi ed esperimenti che mettevano in relazione cibo e salute umana.

Lady Balfour, nel 1945, insieme ad altri 60 soci, istituì la “**Soil Association**”, nata per raccogliere e divulgare informazioni di tutto il mondo, riguardanti i metodi di coltivazione biologica, creando, negli anni '70, anche un marchio con il quale gli agricoltori, utilizzatori di queste tecniche, potessero certificare un lavoro coerente con i canoni tecnici previsti.

La Soil Association rappresenta il primo tentativo di certificazione del metodo di agricoltura biologica..

L'espressione “**Agricoltura biologica**” è stata menzionata per la prima volta da **Sir Albert Howard**, nel libro “An agricultural testament” (1940), che enfatizzò l'importanza della fertilità del suolo e l'inadeguatezza dei fertilizzanti chimici.

Le fonti di ispirazione

Negli anni '50 del secolo scorso, **Hans Muller** definì il termine “Agricoltura Organico-Biologica” basandosi su studi sulla fertilità e sulla conoscenza dei cicli biologici del suolo. L'approccio di Muller, in realtà, aveva anche un profondo **accento sociale, politico ed economico in quanto**, oltre a definire delle modalità di produzione agricola, **propugnava l'autosufficienza dei contadini e delle fattorie e un più stretto contatto tra le fasi di produzione e di consumo.**

Un antesignano della filiera corta.

Declinazioni sistemiche e tecniche dell'agricoltura biologica si trovano anche in Italia, dove, **Alfonso Draghetti** nel testo scientifico, “**Fisiologia dell'azienda agraria**” edito nel 1948, espone la sua concezione “organica” dell'azienda agricola come corpo (oggi sistema). Draghetti sosteneva che l'obiettivo di una corretta gestione agronomica è la “**perennazione**” (sostenibilità nel tempo) dell'azienda agricola.

Le fonti di ispirazione

- Standard IFOAM (anni '70). I quattro principi
- Principio della salute e del benessere del suolo, degli animali, delle piante e degli esseri umani (sistemico)
- Principio dell'ecologia (ambientale)
- Principio dell'equità (Sociale)
- Principio della precauzione (Sicurezza e prudenza)

Principi fortemente anticipatori di una sensibilità di enorme attualità, considerando che il primo viene ribadito nel recentissimo **Reg. (UE) 2017/625** *relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari. L'ultimo dal Reg. (CE) 178/2002*

Definizione

Reg. CE 834/07 considerando (1)

La produzione biologica è un sistema globale di gestione dell'azienda agricola e di produzione agroalimentare *basato sull'interazione tra le migliori pratiche ambientali, un alto livello di biodiversità, la salvaguardia delle risorse naturali, l'applicazione di criteri rigorosi in materia di benessere degli animali e una produzione confacente alle preferenze di taluni consumatori per prodotti ottenuti con sostanze e procedimenti naturali.* Il metodo di produzione biologico esplica pertanto una duplice funzione sociale, provvedendo da un lato a un mercato specifico che risponde alla domanda di prodotti biologici dei consumatori e, dall'altro, fornendo beni pubblici che contribuiscono alla tutela dell'ambiente, al benessere degli animali e allo sviluppo rurale

Definizione



Biologico = Prodotto di qualità per definizione legislativa

Qualità di eccezione vs. Qualità di sistema

- Legata al metodo di produzione
 - **di processo, non di prodotto**
- Un processo che persegue
 - **valori (ambientali) ed interessi (sociali)**





Definizione



Biologico = Prodotto di qualità

- Nozione materiale/immateriale di qualità
- Non sempre misurabili le qualità vantate
- Garantite attraverso un sistema di certificazione
(Obiettivo: certezza del rispetto dei requisiti)
- Vigilato dall'autorità pubblica
- Identificato da un segno distintivo pubblico di natura legale

Certificazione Prodotti Biologici

Certificazione

- Regolamentata
- di prodotto (risultato di un processo)
- di parte terza (per obbligo normativo)
- di filiera
- basata su principi autorizzativi
- termine protetto (art. 23 e Allegato 834/07)
- Con indicazione obbligatoria di origine delle materie prime





Base Giuridica

**Reg. CE 834/2007
(regolamento base)**

**Reg. 889/2008
(di attuazione)**

Norme applicative nazionali

(18354 del 27/11/2009 e altri, oltre che circolari attuative e note ministeriali). Riferimenti: www.sinab.it

- 10071/2012 (Rapporti tra OdC e gestione informazioni)

- D.L. n. 20 del 23/02/2018 (GU serie generale n. 67 del 21/03/2018)



I pre-requisiti

Art. 1 paragrafo quattro (Reg. 834/2007)

- Il presente regolamento **si applica, fatte salve le altre disposizioni comunitarie o nazionali**, in conformità del diritto comunitario riguardante i prodotti specificati nel presente articolo, quali le disposizioni che disciplinano la produzione, la preparazione, la commercializzazione, l'etichettatura e il controllo, compresa la normativa in materia di prodotti alimentari e di alimentazione degli animali.
- Si legga: **fatto salvo il rispetto dei**

Requisiti Cogenti

ALIMENTO BIOLOGICO



ALIMENTO = L'OGGETTO DEL DIRITTO
ALIMENTARE



*L'oggetto del diritto alimentare è l'**alimento**, così come definito dall'art. 2 del Reg. (CE) 178/2002: “qualsiasi sostanza o prodotto trasformato, parzialmente trasformato o non trasformato, destinato ad essere ingerito, o di cui si prevede ragionevolmente che possa essere ingerito, da esseri umani”*



DIRITTO ALIMENTARE

Obiettivi di sistema

(Art. 1 Reg. 178/2002)

- ✓ *Tutela del soggetto interessato*
 - ✓ *Il «consumatore» in termini di*
 - *Salute*
 - *Interessi*
- ✓ *Regolazione del mercato*

DIRITTO ALIMENTARE

3 Principi (canoni regolatori)

- *Sicurezza (Art. 14 e 19 Reg. 178)*
- *Legalità (Art. 17 Reg. 178)*
- *Lealtà (Art. 16 Reg. 178)*

Molteplici strumenti (atti regolatori)

I prodotti alimentari - Inquadramento giuridico

Regole

➤ *di identità (prodotto e processo)*

norme merceologiche

R.D.L. 15 ottobre 1925, n. 2033 (Olio/Vino/Formaggio)

➤ *di relazione e responsabilità (Reg. 178/2002)*

➤ *di organizzazione (Reg. 852/2004, haccp)*

➤ *di comunicazione (Reg. 1169/2011)*


➤ *di qualità (Regg. 834/07 e 1151/2012)*

Da norme di dettaglio a principi di sistema

Disciplinari
privati



Sicurezza – Corretta informazione




I principi- Reg. CE 834/07, art. 1 p. 1

Il presente regolamento fornisce la base per lo sviluppo sostenibile della produzione biologica e, nel contempo, assicura l'efficace funzionamento del mercato interno, garantisce una concorrenza leale, assicura la fiducia dei consumatori e ne tutela gli interessi.

Esso stabilisce obiettivi e principi comuni per rafforzare le norme definite nel quadro del presente regolamento concernenti:

- a) tutte le fasi della produzione, preparazione e distribuzione dei prodotti biologici nonché il loro controllo;**
- b) l'uso di indicazioni riferite alla produzione biologica nell'etichettatura e nella pubblicità**





PERCHE' ?



Obiettivi

Art. 3 Reg. 834/07 – SISTEMA DI GESTIONE

Rispetto dei cicli naturali

Biodiversità

Impiego responsabile delle risorse

Benessere degli animali

Ottiene prodotti di ALTA QUALITÀ

Risponde alla domanda di **alimenti ottenuti con procedimenti che non danneggino l'ambiente, la salute umana, la salute dei vegetali o la salute e il benessere degli animali**

I canoni

Art. 4 Reg. 834/07 – Principi generali

Utilizzo di risorse naturali interne al sistema

Produzioni legate alla terra

Esclusione di OGM

Sistemi Basati sulla valutazione del rischio

(misure di prevenzione e precauzione)

Art. 5 Reg. 834/07 – Principi dell'agricoltura

Preservare il terreno

+ fertilità, stabilità, biodiversità

- compattazione ed erosione

Limitare l'impiego di risorse non rinnovabili

Limitare l'impiego di input esterni

Tener conto dell'equilibrio ecologico locale

Cura del benessere degli animali

Tutela della salute

Adatta alle condizioni locali e legata alla terra

Scelta delle razze

Art. 6 Reg. 834/07 – Principi specifici applicabili alla trasformazione di alimenti biologici

produrre alimenti biologici composti di ingredienti provenienti dall'agricoltura biologica

limitare l'uso di additivi;

trasformare in maniera accurata gli alimenti, preferibilmente avvalendosi di metodi biologici, meccanici e fisici

Campo di applicazione

CHE COSA ?

- **Art. 1 paragrafo due** (Reg. 834/2007)
 - Il presente regolamento si applica ai seguenti prodotti, provenienti dall'agricoltura, inclusa l'acquacoltura, qualora siano immessi sul mercato o siano destinati ad essere immessi sul mercato:
 - **prodotti agricoli vivi* o non trasformati;**
 - **prodotti agricoli trasformati destinati ad essere utilizzati come alimenti;**

Inoltre, mediante disciplinari privati approvati dal Ministero: Coniglio, Spirulina, Struzzi, Elicicoltura (lumache), gelsicoltura e bachicoltura, mangimi animali da compagnia

* Reg. 889/2008 Art. 7. Campo di applicazione

Il presente capo stabilisce norme di produzione dettagliate per quanto riguarda le specie seguenti: bovini, comprese le specie Bubalus e Bison, equidi, suini, ovini, caprini, avicoli (le specie di cui all'allegato III) e api.

Campo di applicazione

CHE COSA ?

- **Ma anche**

c) mangimi;

d) materiale di propagazione vegetativa e sementi per la coltivazione.

Esclusi i prodotti della caccia e della pesca di animali selvatici.

Si applica anche ai lieviti utilizzati come alimenti o come mangimi.

Mezzi tecnici per la nutrizione delle piante («Utilizzabile in agricoltura biologica»).

Campo di applicazione

CHI ?

- **Art. 1 paragrafo tre** (Reg. 834/2007)
 - Il presente regolamento si applica a **qualsiasi operatore che esercita attività in qualunque fase della produzione, preparazione e distribuzione relative ai prodotti** di cui al paragrafo 2.
 - Tuttavia le operazioni **di ristorazione collettiva non sono soggette al presente regolamento**. Gli Stati membri possono applicare norme nazionali o, in mancanza di queste, norme private, sull'etichettatura e il controllo dei prodotti provenienti da operazioni di ristorazione collettiva nella misura in cui tali norme sono conformi alla normativa comunitaria (All. I, DM 18/07/2018, indica i requisiti di certificazione).

Campo di applicazione

CHI ?

- **Art. 28** (Reg. 834/2007)

Prima di immettere prodotti sul mercato come biologici, gli operatori che producono, preparano, immagazzinano o importano da un paese terzo prodotti ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, o che **immettono tali prodotti sul mercato**:

- a) notificano la loro attività alle autorità competenti dello Stato membro in cui l'attività stessa è esercitata (anche gli esportatori);
- b) assoggettano la loro impresa al sistema di controllo di cui all'articolo 27
- L'operatore che **subappalti a terzi** una delle attività è nondimeno soggetto ai requisiti di cui alle lettere a) e b) e le attività subappaltate sono soggette al sistema di controllo

Campo di applicazione **CHI ?**

- **Art. 28** (Reg. 834/2007)
 - Gli Stati membri possono **esentare dall'applicazione del presente articolo** gli operatori che
 - vendono prodotti direttamente al consumatore o all'utilizzatore finale,
 - a condizione che non li producano, non li preparino,
 - li immagazzinino solo in connessione con il punto di vendita
 - o non li importino da un paese terzo o non abbiano subappaltato tali attività a terzi.

(Art. 8, DM 18/07/2018, indica i requisiti di certificazione)

Adesione al sistema di controllo **COME ?**

- **Art. 28** (Reg. 834/2007)

Prima di immettere prodotti sul mercato come biologici, gli operatori che producono, preparano, immagazzinano o importano da un paese terzo prodotti ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, o che *immettono tali prodotti sul mercato*:

- *notificano* la loro attività alle autorità competenti dello Stato membro in cui l'attività stessa è esercitata;
- assoggettano la loro impresa al *sistema di controllo* di cui all'articolo 27.

I controlli

Scopo Controllo

Tutela - della qualità del sistema
- degli interessi del consumatore

a) Oggetto del controllo

Metodo di produzione

b) Oggetto dell'interesse

Il Prodotto

Criterio

Analisi dei rischi

Metodologie

Tecniche di verifica e prove analitiche



Critério

Analisi dei rischi



I Vantaggi

- **Interventi mirati in punti di criticità**

E quindi

- **Maggiore efficacia ed efficienza del sistema**

Costi minori

Risultati migliori

CERTIFICAZIONE PRODOTTI BIOLOGICI

✓ **Gli attori => CATENA DI CUSTODIA DI
ORIGINE NORMATIVA**

MERCATO



- ✓ Operatore
- ✓ Consulenza
- ✓ Organismo di Controllo
- ✓ (Personale ispettivo)
- ✓ Autorità pubblica

LA CERTIFICAZIONE

✓ Operatore:

✓ Classe di rischio => attività di verifica

✓ n° di verifiche e tipologia

✓ Organismo di Controllo Opera su autorizzazione ed è oggetto di vigilanza

✓ Struttura organizzativa

✓ Personale qualificato

✓ Garanzia di imparzialità

✓ Tempi di esecuzione delle attività definiti



DECRETO LEGISLATIVO n. 20/2018

(23 febbraio, GU n.67 del 21-3-2018)

**Disposizioni di armonizzazione e razionalizzazione della normativa
sui controlli in materia di produzione agricola e agroalimentare
biologica**



Art. 2 Definizioni

- d) organismo di controllo: ente terzo indipendente che effettua ispezioni e certificazioni sulle attività di produzione, trasformazione, commercializzazione e importazione di prodotti ottenuti secondo il metodo di agricoltura biologica conformemente alle disposizioni del regolamento e del presente decreto;*
- e) vigilanza: attività di verifica effettuata sugli organismi di controllo, ai sensi dell'articolo 27 del regolamento;*
- f) controllo: attività finalizzata a verificare che gli operatori operino in conformità alle disposizioni previste dalla normativa europea e nazionale in materia di produzione biologica.*

Art. 3 Sistema di controllo

Il Ministero

- *autorità competente per l'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore della produzione biologica;*
- *delega i compiti di controllo ad uno o più organismi di controllo;*
- *autorità responsabile dell'autorizzazione degli organismi di controllo;*

Il Ministero, le regioni e le Province autonome

- *sono le autorità responsabili della vigilanza sugli organismi di controllo*

Art. 3 Sistema di controllo

*Il Ministero esercita le funzioni di autorizzazione e vigilanza attraverso **ICQRF***

La vigilanza sugli organismi di controllo è esercitata secondo le modalità previste dal regolamento (CE) n. 889/2008 ed è volta alla verifica:

- del **mantenimento dei requisiti** degli organismi di controllo,*
- **dell'efficacia e dell'efficienza** delle procedure di controllo,*
- dell'**imparzialità** e del comportamento non discriminatorio per l'accesso degli operatori nel sistema,*
- la corretta applicazione delle disposizioni impartite al momento dell'autorizzazione secondo la procedura di controllo standard.*

Art. 4 Organismi di Controllo


I requisiti di idoneità (comma 6 e allegato 2):

a) ***Idoneità morale, imparzialità, ed assenza di conflitto di interesse*** dei propri rappresentanti, degli amministratori, del personale addetto all'attività di controllo e certificazione;

b) ***Adeguatezza*** strutture e risorse umane;

c) ***Competenza*** ed esperienza delle risorse umane;

d) ***Assenza di partecipazioni qualificate di operatori.***



Art. 4 Organismi di Controllo

Gli organismi di controllo:

- *non possono svolgere, nel settore dell'agricoltura biologica, attività diversa dall'attività di controllo;*

Gli organismi di controllo, i relativi rappresentanti e amministratori, nonché il personale addetto al controllo:

- *non possono fornire beni o servizi, diversi dall'attività di controllo, agli operatori controllati;*



Chi è ? **Tecnico Ispettore/Auditor**

- ✓ **Professionista che opera nel settore della valutazione della conformità**
- ✓ **Deve soddisfare determinati requisiti in termini di**
 - ✓ **Livello di istruzione**
 - ✓ **Formazione specifica (60 Ore)**
 - ✓ **Esperienza lavorativa**
 - ✓ **Caratteristiche personali**
 - ✓ **Imparzialità e assenza di conflitto di interesse**



- ✓ **nessun rapporto economico con operatori controllati su cui si effettuano i controlli (n. 12063 06.08.2018)**
- ✓ **massimo 3 verifiche consecutive e due anni di impossibilità a verifica presso il medesimo operatore**
- ✓ **qualificati quali soggetti incaricati di un pubblico servizio di cui all'articolo 358 del codice penale**



Tecnico Ispettore/Auditor

Cosa fa ?

- ✓ Svolge funzioni di verifica di requisiti
- ✓ Nell'ambito di un determinato schema di certificazione
 - ✓ Campo di applicazione
 - ✓ Sistema di Regole

Formato dall'Organismo di Controllo

Abilitato dal MINISTERO delle POLITICHE AGRICOLE
previa verifica dei requisiti

La verifica ispettiva - Operatività

- ✓ Obiettivo => dichiarare, su base oggettiva, la conformità rispetto alla norma di riferimento;
- ✓ Oggetto => il sistema azienda, inteso dal punto di vista gestionale e dei processi;
- ✓ Metodologie => standard di riferimento e norme comportamentali;
- ✓ Strumenti => **esperienza tecnica, interviste, evidenze documentali, check list**



La verifica ispettiva - Operatività

- ✓ **Verifica fisica** delle strutture (stabilimenti, terreni, magazzini, ecc.);
- ✓ **Prelievo campione;**
- ✓ **Verifica della gestione** (modalità operative di conduzione del sistema e presidio delle criticità);
- ✓ **Verifica della documentazione**
- ✓ **In media effettuate 1,2-1,3 verifiche/anno per singolo operatore e 12-15% di analisi**



19011 punto 7: Competenze e Caratteristiche degli auditor

CARATTERISTICHE INDIVIDUALI

In sostanza deve:

- Riuscire a mantenere il controllo della conversazione
- Essere un buon osservatore e capace di ascoltare (annotare risposte, partecipare, visitare)
- Non aver pregiudizi ed opinioni personali
- Mantenere la calma in situazioni nervose
- Avere capacità di giudizio, analisi e sintesi (valutare attitudini, impulsi, atteggiamenti)
- Avere facilità di comunicazione (dare fiducia e cooperazione)
- **Avere la capacità di restare fedele alle proprie convinzioni, quando sottoposto a pressioni non basate su aderenze**

Auditor/TI


SAPERE
conoscenza

SAPER DIRE
comunicazione

4 S

SAPER FARE
Valutazione dei criteri

SAPER ESSERE
Relazione



Norme comportamentali

- ✓ Siamo ospiti;
- ✓ Cortesia;
- ✓ Rispetto dei ruoli;
- ✓ Chiarezza;
- ✓ Comunicazione delle regole;
- ✓ Dare attenzione a chi abbiamo di fronte per eliminare:
 - ✓ **Perplessità, dubbi, timori**
 - ✓ Non scrivere a “testa bassa”;
 - ✓ Evitare l’atteggiamento inquisitorio;
 - ✓ Evitare di agire con aria di sufficienza.

✓ *Professionalità ed educazione*

CERTIFICAZIONE PRODOTTI BIOLOGICI

- ✓ **Consulenza**

 - ✓ **Gestisce gli aspetti tecnici (Qualifica ??)**

- ✓ **Autorità pubblica**

 - ✓ **Funzione di vigilanza sul sistema**

Processo di CERTIFICAZIONE inizia:

✓ Conformità ai requisiti legislativi

✓ SCIA/DIA/Autorizzazioni

✓ Planimetrie

✓ Piano Haccp

✓ Autorizzazioni di settore specifiche (es. Riconoscimento Regione per lavorazione prodotti origine animale Reg. CE 852/2004)

Processo di CERTIFICAZIONE inizia:

✓ **Notifica:** Registrazione per quanto attiene
la componente

✓ «**strutturale**»

✓ «**tipologia**» di attività

✓ **Impegno dell'«OSA»**

(su portale SIAN mediante Associazione, CAA o libero
professionista)

Segue il piano di produzione annuale

Dichiarazione di impegno. Art. 63 889/2008

Alla prima applicazione del regime di controllo, l'operatore redige e successivamente aggiorna:

- a) una **descrizione completa** dell'unità e/o del sito e/o dell'attività;
- b) **tutte le misure concrete da prendere al livello dell'unità e/o del sito e/o dell'attività per garantire il rispetto delle norme di produzione biologica;**
- c) **le misure precauzionali da prendere per ridurre il rischio di contaminazione da parte di prodotti o sostanze non autorizzati e le misure di pulizia da prendere nei luoghi di magazzinaggio e lungo tutta la filiera di produzione dell'operatore;**
- d) **le caratteristiche specifiche del metodo di produzione utilizzato.**


Se del caso, la descrizione e le misure di cui al primo comma possono costituire parte integrante di un sistema di qualità predisposto dall'operatore.

La descrizione e le misure di cui prima sono contenute in una dichiarazione firmata dall'operatore responsabile. La dichiarazione contiene inoltre l'impegno dell'operatore a

Documenti di certificazione

✓ Documento giustificativo

- ✓ «**strutturale**»
- ✓ «**tipologia**» di attività



✓ Certificato di conformità


- ✓ «**elenco referenze licenziate alla vendita**»
 - ✓ **Prodotti sfusi/confezionati***
 - ✓ **Prodotti etichettati**



* Non etichettati

Vigilanza ICQRF 2015

- ✓ Controlli effettuati 1673
- ✓ Inadempienze 9,2 % , di cui
 - ✓ 40 % su etichettatura
 - ✓ 31 % Gestione documentale
 - ✓ 28 % altro
 - ✓ 1% condotte fraudolente
- ✓ Campioni analizzati: 640
- ✓ Irregolari: 41 (6,4 %)



Fonte BioReport 2016

Vigilanza ICQRF 2017 e 2018

<u>Attività di Controllo</u>	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Controlli ispettivi (n.)	2771	2738
Operatori controllati (n.)	2297	2250
Operatori irregolari (%)	11,30%	6,60%
Prodotti controllati (n.)	3689	3476
Prodotti irregolari* (%)	8,80%	5,60%
Esiti analitici irregolari (%)	3,20%	3,80%
<u>Risultati operativi</u>		
Notizie di reato (n.)	88	19
Contestazioni amministrative (n.)	187	106
Sequestri (n.)	23	25
Quantità prodotti sequestrati (t)	238,9	1209
Valore dei sequestri (ml. €)	0,58	1,08
Diffide (n.)	110	75
Valore del mercato (ml. €)	5612	5381
Incidenza sul totale del valore di mercato	0,010%	0,020%

Fonte ICQRF Report Attività 2017 e 2018

REG. (UE) 2018/848

I «Considerando»: 124 vs 40 del Reg. CE 834/07

- *Si conferma la duplice funzione sociale
 - *soddisfare la richiesta di prodotti bio*
 - *produrre beni ambientali**

- *Soddisfare le aspettative dei consumatori per quanto riguarda **la qualità dei prodotti biologici** e il rispetto dei principi e delle norme stabiliti*

- *Ribadito la **produzione legata al suolo** ma apertura ad alcune pratiche colturali che non sono legate al suolo, come la produzione di semi germogliati o cespi di cicoria e la produzione in vaso di piante ornamentali e di erbe aromatiche che sono vendute in vaso al consumatore*



REG. (UE) 2018/848

I «Considerando»: 124 vs 40 del Reg. CE 834/07

- *La gestione dei prodotti sospettati di NC (opzione di eliminazione)*
- *Adozione di misure di precauzione al fine di evitare contaminazione o commistione (vs prevenzione, a valenza ambientale). Art. 39*
- *Certificazione di gruppo*
- *Credibilità legata all'efficacia dei controlli*
- *Richiamo al Reg. (EU) 2017/625 sui controlli ufficiali*
- *Attribuzione di competenze per atti di esecuzione alla Commissione*

Non definisce una soglia di non certificabilità

REG. (UE) 2018/848

Capo I articolo 1

Il presente regolamento fissa i principi

- della produzione biologica

stabilisce le norme relative

- alla produzione biologica,*
- alla relativa **certificazione***
- all'uso di indicazioni riferite alla produzione biologica nell'etichettatura e nella pubblicità,*
- nonché le norme relative ai controlli aggiuntivi rispetto a quelli stabiliti dal regolamento (UE) 2017/625 (specificità riconosciuta al settore)*



REG. (UE) 2018/848

Obiettivi. Art. 4

La produzione biologica persegue i seguenti obiettivi generali:

- ✓ *contribuire a tutelare l'ambiente e il clima;*
- ✓ *conservare a lungo termine la fertilità dei suoli;*
- ✓ *contribuire a un alto livello di biodiversità;*
- ✓ *contribuire efficacemente a un ambiente non tossico;*
- ✓ *promuovere le filiere corte e la produzione locale nelle varie zone dell'Unione;*



REG. (UE) 2018/848




Obiettivi. Art. 4

La produzione biologica persegue i seguenti obiettivi generali:

- *contribuire a criteri rigorosi in materia di benessere degli animali e soddisfare, in particolare, le specifiche esigenze comportamentali degli animali secondo la specie;*
- *incoraggiare il mantenimento delle razze rare e autoctone in via di estinzione;*
- *contribuire allo sviluppo dell'offerta di materiale fitogenetico adeguato alle esigenze e agli obiettivi specifici dell'agricoltura biologica;*
- *contribuire a un elevato livello di biodiversità, in particolare utilizzando materiale fitogenetico di vari tipi, come materiale eterogeneo biologico e varietà biologiche adatte alla produzione biologica;*
- *promuovere lo sviluppo di attività di miglioramento genetico biologico dei vegetali al fine di contribuire a prospettive economiche favorevoli del settore biologico.*

REG. (UE) 2018/848



Capo I articolo 2

Ambito di applicazione

- *Estende il campo di applicazione*
 - *a prodotti non agricoli ma strettamente legati all'agricoltura*
 - *a nuove specie di animali (conigli e cervidi)*

- *Coinvolge l'intera filiera in tutte le fasi*

- *Esonera la ristorazione collettiva lasciando agli stati membri la possibilità di fissare norme specifiche (si fa divieto dell'utilizzo del logo sia riferito ai prodotti che alla pubblicità delle collettività)*

- *si applica fatte salve le norme cogenti in linea generale, si indica uno specifico riferimento al Reg. CE 1169/2011*

REG. (UE) 2018/848

Allegato 1 - ALTRI PRODOTTI DI CUI ALL'ARTICOLO 2, PARAGRAFO 1

- *Lieviti utilizzati come alimenti o come mangimi,*
- *mate, granturco dolce, foglie di vite, cuori di palma, germogli di luppolo e altre parti commestibili simili di vegetali e prodotti da esse ottenuti,*
- *sale marino e altri sali per alimenti e mangimi,*
- *bozzoli di bachi da seta atti alla trattura,*
- *gomme e resine naturali,*
- *cera d'api,*
- *oli essenziali,*
- *turaccioli di sughero naturale, non agglomerati, e senza leganti,*
- *cotone, non cardato né pettinato,*
- *lana, non cardata né pettinata,*
- *pelli gregge e non trattate,*
- *preparati erboristici tradizionali a base vegetale*

REG. (UE) 2018/848

Notifica ed esonero Art. 34

*Prima di immettere sul mercato prodotti come «biologici» o «in conversione» o prima del periodo di conversione, gli operatori e i gruppi di operatori di cui all'articolo 36 che producono, preparano, distribuiscono o immagazzinano prodotti biologici o in conversione, che importano tali prodotti da un paese terzo o esportano tali prodotti in un paese terzo o che immettono tali prodotti sul mercato **notificano la loro attività alle autorità competenti dello Stato membro** in cui questa è esercitata e in cui la loro impresa è soggetta al sistema di controllo*

Gli operatori che vendono prodotti biologici preimballati direttamente al consumatore o all'utilizzatore finale sono esentati dall'obbligo di notifica di cui al paragrafo 1 del presente articolo e dall'obbligo di essere in possesso del certificato di cui all'articolo 35, paragrafo 2, a condizione che non li producano, non li preparino o non li immagazzinino se non in connessione con il punto di vendita, o non li importino da un paese terzo o non appaltino tali attività a terzi.

REG. (UE) 2018/848



IL CERTIFICATO – Art. 35

Gli organismi di controllo rilasciano un certificato a qualsiasi operatore o gruppo di operatori che abbia notificato la propria attività.

Gli operatori non immettono sul mercato i prodotti di cui all'articolo 2, paragrafo 1, come prodotti biologici o prodotti in conversione, a meno che non siano già in possesso di un certificato di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

Gli operatori verificano i certificati degli operatori che sono loro fornitori.

REG. (UE) 2018/848

ESONERO DAL CERTIFICATO – Art. 35

Gli Stati membri possono esentare dall'obbligo di essere in possesso del certificato di cui al paragrafo 2 gli operatori che vendono prodotti biologici non imballati, diversi dai mangimi, direttamente al consumatore finale, a condizione che tali operatori non li producano, non li preparino o non li immagazzinino se non in connessione con il punto di vendita, o non li importino da un paese terzo o non appaltino tali attività a terzi, e a condizione che:

a) tali vendite non superino 5 000 kg all'anno;

b) tali vendite non rappresentino un fatturato annuo relativo ai prodotti biologici non imballati superiore a 20 000 EURO;

o

c) il costo potenziale di certificazione dell'operatore superi il 2 % del fatturato totale sui prodotti biologici non imballati venduti dall'operatore.

Grazie dell'attenzione

1995

LA MINACCIA DELL'AGRICOLTURA BIOLOGICA
PER GLI UOMINI E LA FAUNA

Dennis T. Avery



2018